



VALERIA PIETRELLA – STEFANIA RACIOPPI

Il *credit scoring* e la protezione dei dati personali: commento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2023

L'articolo analizza le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2023 (cause riunite C-26/22 e C-64/22 e C-634/21). Le decisioni offrono infatti l'opportunità di riflettere su due temi principali: l'ampiezza del sindacato giurisdizionale esercitato su una decisione di reclamo adottata da un'autorità di controllo e la liceità della raccolta e del trattamento, anche automatizzato, dei dati personali. Le forme di tutela connesse al trattamento dei dati personali, sviluppandosi in più livelli e con modalità differenti, delineano nel loro complesso un sistema volto a garantire la massima protezione dei dati, che, anche in un'ottica di bilanciamento degli interessi, appare – almeno alla luce delle sentenze in esame – prevalere sugli interessi commerciali connessi all'utilizzo degli stessi.

*Corte di giustizia dell'Unione europea – Credit scoring – Protezione dei dati personali
Sindacato giurisdizionale – Trattamento automatizzato*

Credit scoring and personal data protection: comment on the judgments of the Court of Justice of the European Union Dec. 7, 2023

The article analyzes the judgments of the Court of Justice of the European Union of December 7, 2023 (Joined Cases C-26/22 and C-64/22 and C-634/21). These decisions give the opportunity to reflect on two main issues: the range of judicial review exercised over a complaint decision adopted by a supervisory authority and the lawfulness of the collection and processing of personal data, including automated processing. The forms of protection related to the processing of personal data, by developing at different levels and in different ways, outline as a whole a system aimed at ensuring the highest level of data protection, which, also from a balancing of interests perspective, appears – at least in accordance with the judgments under consideration – to prevail over the commercial interests related to the use of the data.

*Court of Justice of the European Union – Credit scoring – Personal data protection – Judicial review
Automated data processing*

Le Autrici sono dottorande di ricerca del XXXVIII ciclo presso Sapienza – Università di Roma, curriculum diritto amministrativo. I paragrafi 1 e 3 sono a cura di V. Pietrella; i paragrafi 2, 4, 4.1, 4.2, 4.3 sono a cura di S. Racioppi

SOMMARIO: 1. Premessa. I fatti all'origine delle questioni pregiudiziali. – 2. Introduzione ai temi giuridici. – 3. Sul sindacato giurisdizionale. – 4. Sul trattamento dei dati. Questioni generali. – 4.1. Sulla cancellazione dei dati personali in caso di "conservazione multiforme di dati". – 4.2. Sui codici di condotta. – 4.3. Sul trattamento automatizzato dei dati. – 5. Conclusioni.

1. Premessa. I fatti all'origine delle questioni pregiudiziali

Con due sentenze del 7 dicembre 2023 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su questioni inerenti alla disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) con riferimento alla conservazione e all'utilizzo dei dati da parte di società private che forniscono informazioni commerciali.

In particolare, con tali sentenze la Corte si è pronunciata su due domande di pronuncia pregiudiziale sollevate dal *Verwaltungsgericht Wiesbaden* (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) nell'ambito di controversie sorte in merito al rifiuto dello *Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit* (di seguito "HBI"), il Commissario per la protezione dei dati e la libertà di informazione del Land dell'Assia, di ingiungere alla SCHUFA Holding AG (di seguito "SCHUFA"), società che si occupa di valutazione dei crediti, di procedere alla soppressione e alla cancellazione di dati conservati da quest'ultima.

La prima delle sentenze in esame, relativa alle cause riunite C-26/22 e C-64/22, riguarda le controversie relative a due soggetti che nell'ambito di procedure di insolvenza hanno ottenuto un'esdebitazione anticipata sulla base di ordinanze giudiziarie. In accordo con la disciplina di diritto tedesco in materia, la pubblicazione ufficiale su Internet di tali decisioni era stata cancellata dopo sei mesi dalla rispettiva data di adozione (art. 3, par. 1 InsoBekV).

Tuttavia, tali informazioni erano ancora presenti nelle banche dati detenute dalla SCHUFA in quanto quest'ultima sopprime le informazioni solo

dopo tre anni dalla registrazione, sulla base di un codice di condotta elaborato dall'associazione che riunisce le società che forniscono informazioni commerciali in Germania, approvato dall'Autorità di controllo competente.

I soggetti interessati hanno pertanto richiesto alla SCHUFA di cancellare le iscrizioni relative alle decisioni di esdebitazione di cui erano stati oggetto. La SCHUFA ha rigettato la richiesta, ritenendo la sua attività conforme alla disciplina prevista dal RGPD e di non essere soggetta all'applicazione del termine di cancellazione di sei mesi.

Dunque, i soggetti interessati hanno proposto un reclamo all'HBDI, l'Autorità di controllo competente, la quale, con decisioni, rispettivamente, del 1° marzo 2021 e del 9 luglio 2021, ha ritenuto lecito il trattamento dei dati effettuato dalla SCHUFA.

Avverso tali decisioni i soggetti interessati hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Wiesbaden. Nell'ambito di tali procedimenti sono emerse alcune questioni relative in particolare alla natura giuridica della decisione emanata dall'Autorità di controllo a seguito di un reclamo ai sensi dell'art. 77, par. 1, RGPD, e al sindacato del giudice su tale decisione, nonché in relazione alla liceità della conservazione, presso le società che forniscono informazioni commerciali, di dati in merito alla solvibilità di una persona provenienti da registri pubblici e alla durata di tale conservazione.

Con le decisioni del 23 dicembre 2021 e del 31 gennaio 2022, il Tribunale amministrativo di Wiesbaden ha sospeso i predetti giudizi e proposto alla Corte cinque questioni pregiudiziali,

trattate dalla Corte di giustizia riassumendole nelle seguenti questioni:

- i) «se l'articolo 78, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che il controllo giurisdizionale esercitato su una decisione su reclamo adottata da un'autorità di controllo si limita a stabilire se tale autorità abbia trattato il reclamo, adeguatamente indagato sull'oggetto di quest'ultimo e informato il reclamante della conclusione dell'esame, o se tale decisione debba essere oggetto di un sindacato giurisdizionale completo, compreso il potere del giudice adito di imporre all'autorità di controllo di adottare una misura concreta» (prima questione);
- ii) «se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che osta a una prassi di una società che fornisce informazioni commerciali, consistenti nel conservare, nelle proprie banche dati, informazioni provenienti da un registro pubblico relative alla concessione di esdebitazioni a favore di persone fisiche, e nel cancellare tali informazioni al termine di un periodo di tre anni, conformemente a un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 del medesimo regolamento, mentre il periodo di conservazione di dette informazioni nel registro pubblico è di sei mesi, e se l'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), del RGPD debba essere interpretato nel senso che una società che fornisce informazioni commerciali, che abbia ripreso informazioni relative alla concessione di esdebitazioni da un pubblico registro, è tenuta a cancellarle» (questioni dalla seconda alla quinta).

Con riferimento alla prima questione, la Corte ha concluso che «l'articolo 78, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che una decisione su reclamo adottata da un'autorità di controllo è soggetta a un sindacato giurisdizionale completo» (par. 70).

Per quanto riguarda le questioni dalla seconda alla quinta, trattate congiuntamente, la Corte ha poi concluso che «l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una prassi di società che forniscono informazioni commerciali consistente nel conservare,

nelle proprie banche dati, informazioni provenienti da un registro pubblico relative alla concessione di esdebitazioni a favore di persone fisiche, al fine di poter fornire informazioni sul merito creditizio di tali persone, per un periodo che va oltre quello durante il quale i dati sono conservati nel registro pubblico», che «l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del RGPD deve essere interpretato nel senso che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che lo riguardano qualora si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento e non sussistano motivi legittimi prevalenti che possano giustificare, in via eccezionale, il trattamento in esame», e che «l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD deve essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali oggetto di un trattamento illecito» (par. 113).

Il secondo caso, relativo alla causa C-634/21, riguarda invece l'attività di calcolo dei punteggi ("scoring") operata dalla SCHUFA sulla probabilità di un comportamento futuro di un soggetto sulla base di caratteristiche di tale soggetto, attraverso procedure matematiche e statistiche.

In particolare, la vicenda riguardava un soggetto al quale era stata negata la concessione di un prestito da parte di un terzo a seguito di informazioni negative redatte dalla SCHUFA e trasmesse a quest'ultimo.

Ritenendo errati i dati comunicati, il soggetto interessato aveva richiesto alla SCHUFA di consentirgli di comunicare le informazioni corrette sui dati personali registrati e di cancellare quelle errate.

Dopo aver informato il soggetto del livello del suo punteggio e, a grandi linee, delle modalità di calcolo, la SCHUFA ha riscontrato negativamente la richiesta presentata, invocando il segreto commerciale e affermando che essa si limitava a far pervenire informazioni alle sue controparti contrattuali, lasciando a queste ultime le decisioni contrattuali propriamente dette.

Il soggetto interessato ha pertanto presentato reclamo all'HBDI, chiedendo di ingiungere alla SCHUFA di accogliere la sua domanda di accesso alle informazioni e di cancellazione.

Con decisione del 3 giugno 2020, l'Autorità di controllo ha respinto tale domanda, ritenendo

non dimostrato che la SCHUFA non rispettasse i requisiti previsti dalla legge federale sulla protezione dei dati, *Bundesdatenschutzgesetz* (BDSG) e, in particolare, l'art. 31 in materia di protezione delle operazioni economiche in caso di "scoring" e di informazioni sulla solvibilità.

Il soggetto interessato ha dunque proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo di Wiesbaden.

Al fine di statuire sulla controversia, il Tribunale tedesco ha ritenuto necessario determinare se il calcolo di un tasso di probabilità come quello di specie costituisca un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, ai sensi dell'art. 22, par. 1, con la conseguenza che, in tal caso, la liceità di tale attività sarebbe subordinata alla condizione che tale decisione sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 22, par. 2, lett. b), RGPD).

Il giudice di rinvio ha dunque sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- i) «se l'articolo 22, paragrafo 1, del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito costituisce già una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona, qualora tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi all'interessato, sia trasmesso dal titolare del trattamento a un terzo titolare del trattamento e quest'ultimo basi prevalentemente su tale tasso la sua decisione sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con l'interessato»;
- ii) in caso di risposta negativa alla prima questione, «se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 22 del [RGPD] debbano essere interpretati nel

senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il ricorso a un tasso di probabilità – nella fattispecie relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, che includa informazioni sui crediti – di un certo comportamento futuro di una persona fisica, allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona ("scoring"), è consentito solo se sono soddisfatte determinate ulteriori condizioni, meglio specificate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale».

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ha concluso che «l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un "processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche", ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità» (par. 73).

Avendo risposto in modo affermativo a tale questione, la Corte non si è pronunciata sulla seconda.

2. Introduzione ai temi giuridici

Le decisioni in commento offrono l'opportunità di riflettere su due temi principali, da un lato l'ampiezza del sindacato giurisdizionale esercitato su una decisione di reclamo adottata da un'autorità di controllo, dall'altro la liceità della raccolta e del trattamento dei dati personali.

In via preliminare sembra opportuno osservare come alle suddette questioni faccia da sfondo il principio del bilanciamento tra gli interessi in gioco¹. I casi affrontati riguardano infatti la SCHUFA,

1. Il bilanciamento degli interessi è contenuto nel Considerando 4 del RGPD, laddove si specifica che «il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato» in ottemperanza al principio di proporzionalità «con altri diritti fondamentali», tra i quali sono espressamente menzionati il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica. Si aggiunga che la dottrina ha nel tempo individuato ulteriori

una società privata di diritto tedesco che fornisce ai suoi partner contrattuali informazioni commerciali sul merito creditizio di soggetti terzi, soprattutto consumatori, registrate e archiviate nelle proprie banche dati. Se è comprensibile l'esigenza dei prestatori di servizi e beni di conoscere i propri clienti e i rischi connessi ai vincoli contrattuali in procinto di assumere², non si può trascurare il bisogno di tutela che deve essere garantito agli interessati laddove vengano utilizzati anche metodi automatizzati nel trattamento dei propri dati personali.

Tale tutela si estrinseca non soltanto nell'assicurare un controllo pieno in sede giurisdizionale, ma altresì nell'esercizio da parte degli stessi interessati dei diritti riconosciuti dal RGPD, quali quelli di cancellazione e di non sottoposizione ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati.

3. Sul sindacato giurisdizionale

La prima questione sollevata nelle sentenze in esame riguarda la portata del sindacato del giudice sulle decisioni adottate da un'autorità di controllo su un reclamo, ai sensi dell'art. 78, par. 1 del Regolamento 679/2016 – RGPD.

Nel caso di specie, l'HBDI aveva infatti interpretato il diritto di presentare un reclamo, previsto all'art. 77, par. 1, del Regolamento, come un mero diritto di petizione, rispetto al quale il controllo giurisdizionale si limiterebbe a verificare che l'autorità di controllo abbia trattato il reclamo e abbia informato l'autore dello stato e dell'esito dello stesso, senza esaminare nel merito la correttezza della decisione emanata dall'autorità.

Tale argomentazione era stata messa in dubbio dal giudice del rinvio, il quale, in particolare, aveva rilevato il rischio che una simile interpretazione potesse compromettere l'effettività del ricorso

giurisdizionale, garantita dall'art. 78, par. 1, del Regolamento, nonché porsi in contrasto con gli obiettivi di quest'ultimo, anche nel quadro dell'attuazione degli articoli 7 e 8 della Carta, in materia di rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale.

In particolare, la procedura di reclamo di cui trattasi è disciplinata dall'art. 77 del predetto Regolamento, il quale prevede il «diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo» per «l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il [...] regolamento».

Il successivo art. 78 dispone poi che «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda».

Tale disposizione fa dunque espressamente riferimento a una tutela giurisdizionale effettiva, ponendo quale unica condizione che quest'ultima riguardi una «decisione giuridicamente vincolante».

A tal riguardo, la Corte di giustizia ha ritenuto che le decisioni adottate dall'HBDI costituiscono decisioni giuridicamente vincolanti, tenuto conto dei poteri esercitati da tale autorità nonché in accordo con quanto stabilito dal considerando 143 del Regolamento, secondo il quale il rifiuto o il rigetto di un reclamo da parte di un'autorità di controllo costituisce una decisione che produce effetti giuridici nei confronti del reclamante.

Pertanto, richiamandosi alla sentenza del 12 gennaio 2023 (C132/21), la Corte ha considerato che dall'art. 78, par. 1, del RGPD, letto alla luce del considerando 143, discende che i giudici investiti di un ricorso avverso una decisione di un'autorità di controllo dovrebbero disporre della piena competenza e, in particolare, di quella a esaminare

diritti fondamentali, «alla luce dei quali bilanciare la protezione dei dati personali anche nell'ottica della valutazione delle misure di sicurezza da adottare, l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attività di prevenzione e repressione dei reati, la tutela della salute e – laddove il trattamento sia effettuato da una PA – l'interesse alla celerità, alla trasparenza e all'efficacia dell'attività amministrativa», così FINOCCHIARO 2017, p. 21.

2. Si tratta, in concreto, degli articoli 18 e 21 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, e degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

tutte le questioni di fatto e di diritto relative alla controversia ad essi sottoposta³.

Pertanto, il controllo giurisdizionale esercitato su tale decisione non potrebbe limitarsi alla questione se l'autorità di controllo abbia trattato il reclamo, indagato in modo adeguato sull'oggetto di quest'ultimo e informato il reclamante della conclusione dell'esame, ma, al contrario «affinché un ricorso giurisdizionale sia “effettivo”, come richiesto da tale disposizione, una siffatta decisione deve essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale completo»⁴.

Tale interpretazione sarebbe corroborata dagli obiettivi e dalle finalità perseguiti dal Regolamento, il quale mira ad assicurare un elevato livello di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione⁵, nonché dagli ampi poteri attribuiti all'autorità di controllo ai sensi dell'art. 58 predetto Regolamento, il quale conferisce a tale autorità significativi poteri di indagine al fine di porre rimedio alla violazione delle disposizioni del Regolamento, prevedendo diverse misure correttive.

Alla luce di tali poteri, la Corte ha dunque concluso che l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non sarebbe soddisfatta se le decisioni adottate da tali autorità fossero soggette solo a un sindacato giurisdizionale ristretto.

Le pronunce della Corte risultano coerenti anche con le finalità di armonizzazione della disciplina tra gli Stati membri, enunciate ai considerando 10 e ss. del Regolamento.

Del resto, come rilevato nel considerando 6 del Regolamento, a causa della rapidità dell'evoluzione tecnologica e della globalizzazione «la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo», consentendo tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali con estrema facilità. All'esito di tali trasformazioni, la tecnologia dovrebbe quindi «facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e

organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali».

A oggi i dati personali sono dunque caratterizzati da una dimensione necessariamente sovranazionale e, pertanto, l'esigenza di una regolazione e protezione omogenea degli stessi nei diversi Stati membri risulta particolarmente necessaria.

Inoltre, le sentenze offrono interessanti spunti di riflessione anche con riferimento al sindacato del giudice sulle decisioni di altre autorità indipendenti. Quella del sindacato sui provvedimenti discrezionali delle autorità indipendenti ha costituito infatti una questione molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, tenuto conto delle caratteristiche di tali autorità, dotate di alta competenza tecnica ed esperienza⁶.

Anzitutto, occorre rilevare che il trattamento dei dati personali costituisce un caso particolare. Infatti, nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 152, d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) la giurisdizione sui provvedimenti emanati dall'autorità di controllo italiana, il Garante per la protezione dei dati personali, è attribuita al giudice ordinario. Ne deriva che non sussistono i medesimi limiti che si porrebbero con riguardo al sindacato del giudice amministrativo.

Ad ogni modo, secondo il Regolamento gli Stati Membri possono scegliere diversi mezzi di tutela purché ciò non comporti l'esercizio di un sindacato con una portata diversa a seconda del giudice adito.

Al contrario, si avrebbe infatti la conseguenza che per uno stesso caso, a seconda che la violazione del Regolamento sia stata posta in essere in uno Stato membro o in un altro, e dunque i soggetti si siano trovati a presentare reclamo dinanzi alle autorità di controllo di uno Stato membro o di un altro, le decisioni emanate da tali autorità sarebbero sottoposte a un controllo più o meno intenso.

Ciò risulta particolarmente rilevante anche tenuto conto che l'art. 77 del predetto Regolamento consente di adire sia l'autorità del luogo ove si è

3. CGUE, 7 dicembre 2023, C26/22 e C64/22, par. 52.

4. CGUE, 7 dicembre 2023, C26/22 e C64/22, par. 53.

5. Cfr. cons. 10 e 11 del Regolamento 679/2016-GDPR.

6. *Ex multis* Corte di Cassazione, Sez. Un., 7 maggio 2019, n. 11929; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780; LAZZARA 2002; MERUSI 2002; CINTIOLI 2005; MOLITERNI 2022, p. 209 ss.

realizzata la violazione sia l'autorità del luogo ove lo stesso è residente.

In questa prospettiva, nelle sentenze in esame si può cogliere una tendenza della Corte di giustizia ad ammettere, se necessaria, un'estensione del sindacato sulle decisioni delle autorità indipendenti, rispetto alle quali si rileva infatti che «le garanzie di indipendenza non sono punto compromesse dal fatto che le decisioni giuridicamente vincolanti di un'autorità di controllo sono soggette ad un sindacato giurisdizionale completo»⁷.

L'affermazione si pone peraltro in continuità con la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia sull'intensità del sindacato del giudice sui provvedimenti fondati su valutazioni tecniche, con riguardo agli atti adottati dalle istituzioni europee⁸. Tale giurisprudenza sembrerebbe infatti operare un sindacato sempre più ampio anche con riferimento a tali decisioni, seppure adottate da autorità dotate di amplissima discrezionalità.

Ebbene, anche in questo caso è possibile osservare una simile tendenza. Infatti, quanto ai limiti del predetto sindacato, la Corte precisa che, sebbene il giudice nazionale disponga di una «piena competenza per esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto relative alla controversia di cui trattasi», ciò non implica che «esso sia legittimato a sostituire la sua valutazione della scelta delle misure correttive appropriate e necessarie a quella di tale autorità, ma esige che tale giudice esamini se l'autorità di controllo abbia rispettato i limiti del suo potere discrezionale»⁹.

Sembrerebbe dunque che il giudice non potrebbe entrare nel merito delle scelte compiute dall'autorità, in quanto discrezionali.

Tuttavia, come si vedrà, nel fornire precisazioni intese a guidare il giudice del rinvio, la stessa Corte di giustizia sembrerebbe operare un sindacato particolarmente intenso. Ciò conferma, pertanto, la completezza del sindacato ammesso, la quale nel contesto in esame appare inevitabilmente connessa anche alle peculiari esigenze relative

alla protezione dei dati, al centro della disciplina in oggetto.

4. Sul trattamento dei dati. Questioni generali

Le questioni successive affrontate dalla Corte di Giustizia nella sentenza relativa alle cause riunite C-26/22 e C-64/22 e poi, meglio riprese, nella sentenza C-634/21, attengono propriamente al trattamento dei dati personali in relazione alle norme del Regolamento 679/2016 (RGPD).

Ai fini di un corretto inquadramento normativo, prima di procedere alla disamina delle disposizioni del RGPD, appare doveroso ricordare che il legislatore europeo, già nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, invitava i creditori a valutare il merito di credito del consumatore prima di erogare un credito, al fine di migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/17, la valutazione del merito di credito avviene sulla base di informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese, le quali possono essere ottenute da varie fonti¹⁰. A tale scopo ai sensi dell'articolo 21 «ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l'accesso di tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discriminatorie».

La valutazione del merito creditizio è dunque effettuata dai creditori, i quali, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, dovrebbero poter accedere a tutte le banche dati relative ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tuttavia, l'esistenza in parallelo di banche dati di natura pubblica e privata genera il rischio di una possibile concorrenza di sistemi

7. CGUE, 7 dicembre 2023, C26/22 e C64/22, par. 65.

8. CGUE, 4 maggio 2023, C-389/2021; Trib. UE, 10 maggio 2023, T34/21 e T87/21.

9. CGUE, 7 dicembre 2023, C26/22 e C64/22, par. 69.

10. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possono essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio.

sottoposti a regimi giuridici differenti e dunque, di conflitti legali. Come evidenziato dall'Avvocato Generale nelle conclusioni presentate alla Corte di giustizia il 16 marzo 2023, «le differenze normative possono divenire particolarmente problematiche se incidono sulla protezione dei dati, poiché, a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che tiene il registro, questi deve rispettare, nel modo in cui detti dati sono gestiti e registrati, l'interesse delle persone coinvolte»¹¹. Tale assunto appare inoltre avvalorato dal fatto che l'attività dei gestori delle banche dati private è di solito disciplinata da codici di condotta, conformemente all'articolo 40, par. 1 e 2 del RGPD.

Le fattispecie da cui originano le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale tedesco forniscono perciò l'opportunità alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi sulle prassi delle agenzie di valutazione del credito alla luce delle disposizioni del Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali, onde valutarne la conformità ai principi di liceità, di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati.

4.1. Sulla cancellazione dei dati personali in caso di "conservazione multiforme di dati"

La prima questione affrontata nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 riguarda la compatibilità con gli articoli 5, 6 e 17 del RGPD della conservazione di dati trasferiti da registri pubblici – e da questi ultimi cancellati, stante la scadenza del termine legalmente prevista – in banche dati di una società privata senza uno specifico motivo, ma al solo fine di poter fornire informazioni in caso di un'eventuale richiesta dei partner commerciali.

In ordine al trattamento dei dati che implichi una "conservazione multiforme dei dati", non solo in un registro pubblico, ma anche nelle banche

dati delle società che forniscono informazioni commerciali, la Corte di giustizia, nel richiamare i propri precedenti, osserva che «la presenza degli stessi dati personali in più fonti rafforza l'ingerenza nel diritto della persona alla vita privata»¹². Difatti, più le informazioni sono facilmente accessibili al pubblico, più è forte l'ingerenza nei diritti fondamentali dell'interessato, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Pertanto, nonostante la meritevolezza degli interessi del settore creditizio a disporre delle informazioni necessarie a fondare un rapporto di fiducia, non può essere giustificato un trattamento dei dati personali oltre il termine di conservazione dei dati nel registro pubblico fallimentare. In altri termini «la conservazione di tali dati da parte di una società che fornisce informazioni commerciali non può essere fondata sull'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD per quanto riguarda il periodo successivo alla cancellazione di detti dati da un registro pubblico fallimentare»¹³ (par. 99). Ne consegue che, nel caso di un trattamento dei dati personali effettuato oltre il termine di conservazione dei dati di sei mesi nel registro pubblico fallimentare, l'interessato avrebbe il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1, lettera d), del RGPD (parr. 107 e 108).

Mentre per quanto riguarda il periodo di sei mesi nel corso del quale i dati in questione sono disponibili in entrambi i registri, la Corte di giustizia afferma che spetta al giudice del rinvio «ponderare gli interessi in gioco e gli effetti sull'interessato, al fine di stabilire se la conservazione parallela di tali dati da parte di società che forniscono informazioni commerciali possa essere considerata limitata allo stretto necessario» (par. 100). In tale

11. Conclusioni dell'Avvocato Generale Priit Pikamäe presentate il 16 marzo 2023 nelle Cause riunite C26/22 e C64/22, par. 32.

12. La Corte richiama la sentenza del 4 luglio 2023, *M.P. e a.* (Condizioni generali di utilizzo di un social Network), C-252/21, par. 106; ma cfr. anche Sentenza del 1° agosto 2022, *Vyriausioji tarnybinės etikos komisija* (C-184/20, par. 92).

13. Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD affinché il trattamento di dati personali sia lecito è necessario che ricorrano tre condizioni cumulative: «in primo luogo, il perseguimento del legittimo interesse da parte del titolare del trattamento o di un terzo, in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e, in terzo luogo, la condizione che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato dalla tutela dei dati non prevalgano».

evenienza, ove il giudice del rinvio dovesse concludere per la conformità del trattamento rispetto all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD, troverebbe applicazione l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), così interpretato dalla Corte: «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che lo riguardano qualora si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento e non sussistano motivi legittimi prevalenti che possano giustificare, in via eccezionale, il trattamento in esame».

Tale ultimo passaggio della pronuncia in esame merita di essere approfondito alla luce delle seguenti considerazioni. Come noto, i dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, oltre che di proporzionalità, declinata nei corollari di “minimizzazione dei dati” e di “limitazione della conservazione” in forza dei quali gli stessi devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità, ma anche limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati¹⁴. La Corte di giustizia invita quindi il giudice *a quo* a ponderare gli interessi in gioco, posto che il numero di utenti che potrebbe avere accesso ai dati degli interessati nel termine di conservazione nel registro pubblico rischia di essere veramente elevato. Ciò in quanto, sebbene i dati siano già disponibili nei registri pubblici, la circostanza per cui gli stessi siano anche conservati e resi disponibili in parallelo nelle banche dati di società private di valutazione del credito assume un impatto maggiore sulla vita delle persone. Infatti, «L'informazione non deve solo essere disponibile, ma anche opportunamente gestita/trattata»¹⁵.

Tale riflessione può essere meglio espressa mutando l'angolo di visuale. La Corte di giustizia richiama una famosa pronuncia del 2014 nella quale ha statuito che «un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo,

incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati» (punto 93)¹⁶. Nel caso *Google Spain e Google*, la Corte di giustizia ha affermato che il gestore di un motore di ricerca è obbligato a eliminare, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, anche quando detta pubblicazione sia di per sé lecita, prima di procedere, in un secondo momento, al bilanciamento dei diritti dell'interessato con l'interesse economico del gestore del motore di ricerca e, altresì, con l'interesse del pubblico ad accedere all'informazione in questione (punto 88). Eppure è stato osservato come essendo «generalmente riconosciuto che, ove un'informazione sia lecita, la persona che la diffonde beneficia in ogni caso della libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta, sarebbe stato utile che la Corte avesse espressamente menzionato tale diritto fondamentale»¹⁷. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, in alcune pronunce recenti¹⁸, ha ribadito il principio di cui all'articolo 8 della CEDU per cui i dati personali sottoposti a trattamento automatizzato devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario. A tal fine il titolare del trattamento è chiamato periodicamente a valutare se la conservazione dei dati personali sia ancora necessaria e a riconoscere all'interessato il diritto alla cancellazione dei dati nel caso in cui la necessità sia venuta meno. L'interessato ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1 RGPD può opporsi al trattamento dei dati, esercitando il diritto alla cancellazione degli stessi. Il titolare dovrà quindi astenersi dal trattare i dati personali, salva la dimostrazione dell'esistenza di motivi legittimi imperativi prevalenti.

Il tema appare di spiccato interesse in forza della invalsa attività svolta di *web scraping*, ossia di

14. Art. 5, Regolamento 679/2016 – RGPD.

15. PONTI 2023, p. 117.

16. Sentenza Corte di giustizia 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12.

17. Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 10 gennaio 2019, nella causa C507/17, *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*.

18. Cfr. Corte EDU, Sez. III, 16 aprile 2024 (n. 40519/15) – *T. c. Bulgaria*.

raccolta massiva di dati personali a fini di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale (IA) da parte di soggetti terzi¹⁹. Il Garante della protezione dei dati personali italiano, ritenendo sussistente una lesione dei diritti degli interessati, ha sanzionato una società che aveva sviluppato un sistema di riconoscimento facciale che sfruttava un database di immagini raccolte da fonti online pubbliche tramite tecniche di *web scraping*²⁰. Così il principio di trasparenza che dovrebbe guidare le amministrazioni e, in generale il settore pubblico, diviene un obiettivo non semplice da perseguire «a fronte di processi automatizzati che divengono sempre più strutturalmente, tecnologicamente opachi»²¹.

4.2. Sui codici di condotta

Le problematiche legate alla cancellazione delle informazioni creditizie erano già state sollevate in dottrina. Preliminarmente veniva suggerita la distinzione tra il diritto alla cancellazione, che sorge allorché l'ipotesi di segnalazione sia erronea o illegittima e il diritto a non vedere conservata un'informazione pregiudizievole per un periodo di tempo illimitato dopo che ne siano venuti meno i presupposti²². Si metteva poi in evidenza come le diverse tempistiche previste per l'eliminazione di diverse tipologie di dati all'interno di ciascuno Stato membro e tra gli stessi non assicurasse una parità di trattamento fra i diversi consumatori europei²³.

La pronuncia in esame appare dunque suggestiva anche in ordine a quanto statuito circa la natura giuridica dei codici di condotta. A livello normativo si richiama l'articolo 40 del RGPD in virtù del quale le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o progredire) codici di condotta destinati a contribuire

alla corretta applicazione del Regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, successivamente approvati dall'Autorità Nazionale di controllo competente.

In Germania – nel caso esaminato dalla Corte – le associazioni di categoria avevano proposto – e l'Autorità competente aveva approvato – un codice di condotta nel quale si stabilivano termini di cancellazione eccedenti rispetto ai termini di conservazione previsti per i registri pubblici. Sul punto sembra opportuno riportare le parole dell'Avvocato Generale, secondo il quale «un siffatto codice di condotta rappresenta solo un impegno volontario di chi lo ha elaborato e adottato, vale a dire dell'associazione succitata e dei suoi membri. Parimenti, il fatto che detto codice di condotta sia stato approvato da un'autorità di controllo significa unicamente che quest'ultima, quale autorità amministrativa, si considera vincolata ad esso. Tuttavia, mi sembra evidente che esso è privo di efficacia vincolante nei confronti dei terzi in ragione del principio “*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*”». Pertanto, le agenzie di valutazione del credito, in qualità di titolari del trattamento, «non possono trincerarsi dietro le regole del codice di condotta che esse stesse hanno elaborato per validamente sottrarsi agli obblighi derivanti a loro carico da tale regolamento».

Ne deriva, come affermato dalla Corte di giustizia, che allorché il codice di condotta sfoci in una valutazione diversa da quella ottenuta in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD «non può essere preso in considerazione nella ponderazione effettuata in forza di tale disposizione» (par. 105).

Anche in Italia, oltre alla Centrale dei Rischi (CR), un archivio gestito dalla Banca d'Italia per finalità di interesse pubblico²⁴, esistono i Sistemi di

19. Così il Garante per la protezione dei dati personali che ha avviato un'indagine sulla raccolta di dati personali online per addestrare gli algoritmi. L'iniziativa è volta a verificare l'adozione di misure di sicurezza da parte di siti pubblici e privati, 22 novembre 2023.

20. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Ordinanza ingiunzione nei confronti di Clearview AI*, 10 febbraio 2022 [doc. web n. 9751362].

21. CARLONI 2023, p. 220.

22. Cfr. sul punto FRIGENI 2013, p. 365 ss.

23. Così BUONANNO 2022, pp. 588-589.

24. La Centrale dei Rischi è stata istituita con la delibera CICR del 16 maggio 1962 e regolamentata dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, nonché dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 s.m.i. Il suo fondamento normativo

Informazioni Creditizie (SIC)²⁵, ossia banche dati private alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Nella Relazione del Garante della privacy per l'anno 2022 si legge che il flusso di reclami e segnalazioni in materia di trattamenti di dati personali censiti nei sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati «è stato estremamente intenso»²⁶. Per la risoluzione dei reclami, il Garante ha richiamato le norme contenute nel codice di condotta²⁷, nel quale in ordine ai tempi di conservazione si stabilisce che «le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto»²⁸. Tuttavia sembra opportuno rilevare che mentre nella Centrale dei Rischi i dati «sono conservati per il

tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali» e comunque comunicati agli intermediari bancari e finanziari per le finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito limitatamente agli ultimi 36 mesi; nei sistemi di informazioni creditizie il termine è fissato dall'art. 7 del Codice deontologico e dall'allegato 2 in maniera diversa a seconda dei casi e comunque sino ad un periodo massimo di 60 mesi.

5. Sul trattamento automatizzato dei dati

Il caso trattato nella seconda sentenza esaminata (C-634/21) riguarda invece l'interpretazione dell'articolo 22 del RGPD, dal titolo *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*²⁹. Come già evidenziato in narrativa, il ricorrente, non avendo ottenuto un credito a causa di una valutazione di solvibilità effettuata dalla SCHUFA, chiedeva a quest'ultima di consentirgli di accedere ai dati registrati che lo riguardavano e di cancellare quelli inesatti. La SCHUFA tuttavia, nell'opporre il segreto professionale, industriale e aziendale, comunicava al privato

è rintracciabile negli artt. 51, comma 1 e 53, comma 1 lett. b) TUB relativo ai poteri di vigilanza della Banca d'Italia. In dottrina sul servizio per la centralizzazione dei rischi bancari si v. LIACE 2007, p. 112 ss.; SCIARRONE ALIBRANDI 2005, p. 1 ss.; in giurisprudenza la C.R. è stata definita «uno strumento di ausilio per gli intermediari per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del relativo rischio, attraverso il quale si persegue l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema» (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931, Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1725, Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428).

25. Costituiscono esempi di Sistemi di Informazione Creditizia: Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea.

26. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2022.

27. Il Garante lo definisce «strumento di autoregolamentazione ad adesione volontaria in grado di concorrere alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 40)». È stato adottato con il provvedimento del Garante della Privacy del 6 ottobre 2022, n. 324.

28. All.to 2 del Codice di condotta.

29. Art. 22 RGPD ai sensi del quale «1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato».

soltanto il punteggio di scoring calcolato nei suoi confronti e, in termini generali, il funzionamento del suo calcolo, senza indicare il peso riconosciuto nel calcolo ai diversi dati.

L'articolo 22 del RGPD, da leggere alla luce del considerando 71 del medesimo Regolamento, prevede il "diritto" dell'interessato di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione³⁰ che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. La disposizione *de qua* riconosce dunque che il processo decisionale automatizzato possa avere conseguenze gravi per gli interessati. La terminologia impiegata tuttavia appare estremamente generica, pertanto proprio la portata delle restrizioni di cui all'articolo 22 del RGPD costituisce l'oggetto della questione pregiudiziale esaminata dalla Corte di giustizia.

In dottrina infatti era stato osservato come il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato risultasse in concreto facilmente "aggirabile"³¹. Tra le eccezioni dell'articolo 22, par. 2 del RGPD è infatti previsto che il trattamento automatizzato sia ammesso ove necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento, proprio come nel caso di un contratto bancario.

Attraverso un'interpretazione ampia della nozione di "decisione", la Corte di giustizia ricomprende nel divieto di cui all'articolo 22 RGPD anche il risultato del calcolo della solvibilità di una persona sotto forma di tasso di probabilità relativo alla capacità di onorare impegni di pagamento in futuro, quando sia in grado di incidere in maniera

significativa nella sfera giuridica dell'interessato, come nel caso del rifiuto ad una richiesta di concessione di prestito³².

La decisione automatizzata, cui la normativa sulla tutela dei dati personali fa riferimento, non è soltanto una decisione in senso stretto, ma anche qualsivoglia tipologia di atto volta ad incidere sulla persona interessata. Lo *scoring* effettuato dalla SCHUFA non può dunque essere paragonato alla stregua di un atto preparatorio rispetto alla decisione assunta da un soggetto terzo di concedere o meno un prestito, come aveva sostenuto la Corte Federale di Giustizia tedesca³³. Se così fosse infatti, non sarebbe garantito all'interessato l'esercizio del diritto ad accedere ai suoi dati personali in quanto l'istituto mutuante, non avendo svolto l'attività di *credit scoring*, non avrebbe a sua disposizione le informazioni richieste.

Come rilevato dall'Avvocato Generale «l'assenza di una definizione legale consente di desumere che il legislatore dell'Unione abbia optato per una nozione ampia, idonea a ricomprendere una molteplicità di atti che possono incidere sull'interessato in diversi modi»³⁴. Nelle Linee Guida del Gruppo di Lavoro articolo 29 n. WP251 erano già state poste le basi per un'interpretazione più estensiva. Viene infatti affermato che l'espressione "basata unicamente su un trattamento automatizzato" debba riferirsi ad una decisione presa in assenza di una «qualsiasi effettiva influenza sul risultato» da parte di chi l'ha adottata. Solo laddove vi sia un significativo controllo sulla decisione da parte di qualcuno che abbia l'autorità e la competenza di cambiare la decisione si può escludere l'applicazione delle previsioni del RGPD in materia di processi decisionali automatizzati. L'art. 22 par. 1 vieta

30. Ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del RGPD «Ai fini del presente regolamento s'intende per: (...) 4) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

31. BAGNI 2021, nota 20, p. 915.

32. Parr. 46-48 della sentenza in commento (C-634).

33. *Bundesgerichtshof*, 28 gennaio 2014, VI ZR 156/13, par. 22. La Corte espressamente concludeva che nei casi in cui il processo automatizzato è limitato alla preparazione degli elementi da considerare e il merito della decisione finale di concedere il credito è valutato da una persona reale, il sistema non rientra nell'ambito del regime di protezione dei dati.

34. Punto 38 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Priit Pikamäe, presentate il 16 marzo 2023.

in conclusione l'adozione di decisioni prese senza il coinvolgimento di un essere umano che possa influenzare ed eventualmente modificare il risultato mediante la sua autorità o competenza. La *ratio* della norma va ricercata nella tutela delle persone fisiche dagli effetti potenzialmente discriminatori e iniqui dei trattamenti automatizzati dei dati, tale da estendere l'ambito di applicazione della disposizione a tutte le decisioni in cui le prove preparatorie e i giudizi discrezionali sono completamente basati su mezzi automatizzati anche qualora un essere umano prenda formalmente la decisione³⁵.

L'interpretazione estensiva della nozione di decisione implica nuove considerazioni in tema di responsabilità legate sia alle "azioni" di macchine non supervisionate in modo continuativo, sia all'impiego delle risultanze di tali strumenti. Natalino Irti sul legame fra decisione e responsabilità ricorda che «vivere è scegliere, e perciò assumere su di sé il rischio e la responsabilità di una decisione. Non occorrono filosofie esistenzialistiche; basta anche una pallida e lieve coscienza di sé. Ogni situazione di vita ci interpella, ci chiama alla risposta, a sciogliere dilemmi e alternative. In tutte, o quasi tutte, le parole, che servono a descrivere la trama dell'esistenza, c'è la radice "duo": due o più sono le soluzioni, dinanzi a cui si trova la nostra volontà. Donde "dubbi", "dualismi", "dilemmi", che lacerano l'animo, e chiedono di essere sciolti nella risolutezza di una decisione. Ecco un'altra parola fondamentale. Decidere, che ci viene dal latino "decaedere", e significa troncare, togliere via, e quindi sgombrare il cammino e andare oltre»³⁶.

È stato osservato che per comprendere a fondo il tema occorre «mettere a fuoco il processo che è alla base del meccanismo decisorio e come questo si leghi al concetto di responsabilità»³⁷. In primo luogo è necessario studiare il modello decisionale di volta in volta impiegato, in quanto anche il più semplice, consistente nell'azione di scegliere fra due alternative, implica una decisione e dunque una responsabilità. Tuttavia nella realtà i processi decisionali dell'intelligenza artificiale possono

essere molto complessi e talora opachi, tali da non consentire l'interpretazione e la comprensione delle risultanze raggiunte. La poca trasparenza rende difficile stabilire quali cause hanno prodotto un determinato risultato ai fini dell'imputazione di una responsabilità. Al fine di superare l'opacità degli algoritmi divengono cruciali i principi di spiegabilità e della necessaria imputabilità della decisione ad una persona fisica, posto che tali concetti sono «interdipendenti e reciprocamente rafforzanti: senza una spiegabilità adeguata, attribuire la responsabilità per le azioni di un sistema di AI può diventare un problema estremamente complesso»³⁸.

La rilevanza della connessione tra la spiegabilità e i requisiti di legittimità della decisione automatizzata è stata di recente oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione. Il caso affrontato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 14381 del 25 maggio 2021 riguardava il trattamento dei dati personali funzionale alla determinazione del profilo reputazionale dei soggetti. «Il problema, per la liceità del trattamento, era invece (ed è) costituito dalla validità – per l'appunto – del consenso che si assume prestato al momento dell'adesione. E non può logicamente affermarsi che l'adesione a una piattaforma da parte dei consociati comprenda anche l'accettazione di un sistema automatizzato, che si avvale di un algoritmo, per la valutazione oggettiva di dati personali, laddove non siano resi conoscibili lo schema esecutivo in cui l'algoritmo si esprime e gli elementi all'uopo considerati»³⁹.

Ne deriva che la scarsa trasparenza dell'algoritmo impedisce il formarsi di un valido consenso in tema di trattamento dei dati personali, che al contrario presuppone la consapevolezza di chi lo esprime che a sua volta deve comprendere la conoscenza dello "schema esecutivo dell'algoritmo".

Tornando alla pronuncia in esame, si osservi come la possibilità di ricorrere a sistemi automatizzati di *credit scoring*, basati non solo su modelli matematici e statistici, ma anche su tecnologie avanzate di artificial intelligence e machine

35. MALGERI-COMANDÈ 2017.

36. IRTI 2021, p. 73.

37. CARCATERRA 2024, p. 44.

38. MARCHETTI SPACCAMELA-SILVESTRI 2024, p. 168; sul punto, cfr. anche LO SAPIO 2021.

39. Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza, 25 maggio 2021, n. 14381.

learning, sia stata oggetto di un recente studio della Banca d'Italia. In quest'ultimo è stato evidenziato come l'adozione di modelli di AI-ML per il *credit scoring* comporti un incremento della possibilità che la selezione dei clienti risulti distorta rispetto all'effettiva rischiosità, configurando anche possibili forme di discriminazione⁴⁰. Pertanto, in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, l'Autorità di vigilanza invita gli intermediari a disporre «un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati»⁴¹. Inoltre segnala l'esigenza che gli intermediari combinino «il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato». La *ratio* è proprio quella di far sì che l'intermediario sia in condizioni di scoprire e limitare gli errori derivanti da carenze del modello. L'indagine condotta dalla Banca d'Italia evidenzia come i modelli di intelligenza artificiale di *credit scoring*, nella maggioranza dei casi, siano alimentati da dati di provenienza interna ovvero acquistati da fornitori di *analytics* attivi nel mercato del credito e solo raramente da dati provenienti da web o social media. Alcuni intermediari hanno poi indicato di avere intenzione in futuro di ridurre progressivamente l'intervento umano all'interno del processo di concessione del credito, favorendo, ad esempio, la concessione di credito in forma automatizzata in caso di valutazione positiva da parte del modello.

In dottrina sul punto è emersa l'esigenza di ricordare il principio di sana e prudente gestione con il principio di prestito responsabile, in quanto se «l'emersione normativa della valutazione di merito creditizio importa una diretta incidenza sui rapporti con la clientela, anche la sua fase prodromica – quale quella del *credit scoring* – deve essere idonea

a garantire un'attenzione adeguata alle peculiarità degli stessi e alle esigenze di protezione del singolo soggetto finanziato»⁴². Il principio viene ricondotto all'obbligo del finanziatore di predisporre tutte le misure necessarie per prevenire e monitorare il rischio di bias dell'IA e di opacità del processo. Ciò, come visto, in tanto potrà avvenire in quanto i modelli di intelligenza artificiale siano accompagnati da un certo grado di spiegabilità.

Da ultimo valga rilevare che le affermazioni dalla Corte di giustizia nella sentenza in commento appaiono in linea anche con quanto previsto dal Regolamento sull'intelligenza artificiale⁴³. Stante l'elevato impatto sulla vita degli individui e il rischio di introdurre o perpetuare dinamiche di discriminazione nella valutazione dell'affidabilità creditizia delle persone, i sistemi IA di *credit scoring* sono infatti classificati come ad alto rischio. Il considerando 58 stabilisce che «È inoltre opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. I sistemi di IA utilizzati a tali fini possono portare alla discriminazione fra persone o gruppi e possono perpetuare modelli storici di discriminazione, come quella basata sull'origine razziale o etnica, sul genere, sulle disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale, o possono dar vita a nuove forme di impatti discriminatori».

In conclusione, qualora un soggetto faccia ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per il *credit scoring*, fatte salve le garanzie previste dal RGPD, sarà tenuto anche al rispetto delle norme previste dall'AI Act in materia di sistemi ad alto rischio, così come previsto anche dalla Proposta di Direttiva relativa ai crediti al consumo ai sensi della quale «data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un

40. BONACCORSI DI PATTI-CALABRESI-DE VARTI et al. (2021).

41. Articolo 174 CRR – Regolamento europeo 575/2013.

42. RABITTI 2023, p. 198.

43. Regolamento sull'intelligenza artificiale, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)), [doc. P9_TA\(2024\)0138](#).

trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione»⁴⁴.

6. Conclusioni

Dall'analisi delle sentenze della Corte di giustizia emerge un'efficace ricostruzione delle peculiari tutele connesse al trattamento dei dati personali.

Tali forme di tutela si sviluppano infatti su più livelli e con modalità diverse, delineando nel loro complesso un sistema volto a garantire la massima protezione dei dati, che, anche in un'ottica di bilanciamento degli interessi, appare prevalere sugli interessi commerciali connessi all'utilizzo degli stessi.

Dall'analisi delle questioni sopra descritte è infatti possibile individuare molteplici forme di protezione dei dati, tra loro interconnesse e complementari, che si estrinsecano nel riconoscimento di particolari diritti ai soggetti interessati, come quello di presentare reclami e di ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano, nell'attribuzione

di poteri significativi all'autorità di controllo, e, infine, nel riconoscimento di un sindacato giurisdizionale completo sulle decisioni emanate da tale autorità.

L'intensità di tali tutele emerge in modo particolare dal caso di specie anche nella contrapposizione con interessi commerciali rilevanti quali gli interessi del settore creditizio a disporre delle informazioni necessarie a fondare un rapporto di fiducia.

Le questioni esaminate aprono infine a numerosi interrogativi. Infatti, a fronte della continua evoluzione delle tecnologie digitali e dell'incremento dell'impiego degli algoritmi in numerosi settori, occorre interrogarsi sulle possibili conseguenze delle pronunce in esame con particolare riferimento all'applicabilità dei concetti espressi dalla Corte anche ad altri casi di trattamento automatizzato dei dati.

Inoltre, l'interpretazione estensiva della nozione di decisione, applicata nella giurisprudenza in esame, implica altresì nuove considerazioni con riferimento al tema della responsabilità, particolarmente rilevante a fronte dell'opacità che caratterizza la natura dell'algoritmo.

Infine, ulteriori interrogativi sul punto si pongono con riferimento alla prossima attuazione dell'AI Act, che sembrerebbe completare il quadro di garanzie predisposto dal RGPD.

Riferimenti bibliografici

- F. BAGNI (2021), *Use degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, in "Osservatorio sulle fonti", 2021, n. 2
- E. BONACCORSI DI PATTI, F. CALABRESI, B. DE VARTI et al. (2021), *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), n. 721, ottobre 2021
- L. BUONANNO (2022), *Un modello giuridico europeo di credit reporting industry*, in "Banca borsa titoli di credito", 2022, n. 4
- A. CARCATERRA (2024), *La responsabilità nella decisione degli agenti artificiali ed umani*, in A. Lalli (a cura di), "La regolamentazione pubblica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale", Giapichelli, 2024

44. Considerando 48 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo Bruxelles, 30 giugno 2021 COM(2021) 347 2021/0171; cfr. anche considerando 48 dell'AI Act.

- E. CARLONI (2023), *La trasparenza amministrativa e gli algoritmi*, in E. Belisario, G. Cassano (a cura di), "Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, principi e regole del procedimento amministrativo algoritmico", Pacini Giuridica, 2023
- F. CINTIOLI (2005), *Giudice amministrativo, tecnica e mercato*, Giuffrè, 2005
- G. FINOCCHIARO (2017), *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo*, in G. Finocchiaro (a cura di), "Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali", Zanichelli, 2017
- C. FRIGENI (2013), *Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi*, in "Banca borsa titoli di credito", 2013, n. 4
- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2022), *Relazione annuale*, 2022
- N. IRTI (2021), *Inizio e Obbedienza*, in "Criminalia", 2021
- P. LAZZARA (2002), *Autorità indipendenti e discrezionalità*, Cedam, 2002
- G. LIACE (2007), *Centrale rischi*, in "Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale", IV ed., Utet giuridica, 2007
- G. LO SAPIO (2021), *La black box: l'esplicabilità delle scelte algoritmiche quale garanzia di buona amministrazione*, in "federalismi.it", 2021, n. 16
- G. MALGERI, G. COMANDÈ (2017), *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in "International Data Privacy Law", vol. 7, 2017, n. 3
- A. MARCHETTI SPACCAMELA, F. SILVESTRI (2024), *Trasparenza e interpretabilità delle decisioni dei sistemi di Intelligenza Artificiale*, in A. Lalli (a cura di), "La regolamentazione pubblica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale", 2024
- F. MERUSI (2002), *Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti*, in "Diritto amministrativo", 2002, n. 2
- A. MOLITERNI (2022), *Autorità indipendenti e controllo giurisdizionale. L'esperienza italiana in prospettiva comparata*, in "Liber amicorum per Marco D'Alberti", Giappichelli, 2022
- B. PONTI (2023), *Attività amministrativa e trattamento dei dati personali. Gli standard di legalità tra tutela e funzionalità*, FrancoAngeli, 2023
- M. RABITTI (2023), *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in "Rivista di diritto bancario", 2023, n. 1
- A. SCIARRONE ALIBRANDI (2005), *La rilevazione centralizzata dei rischi creditizi: ricostruzione evolutiva del fenomeno e crescita degli interessi*, in Id. (a cura di), "Centrale rischi. Profili civilistici", Giuffrè, 2005